

Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

Disciplinare di gara:

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di collaudatore opere edili e impianti in corso d'opera e finale per l'intervento di Realizzazione del nuovo blocco operatorio e del nuovo laboratorio di Emodinamica dell'Ospedale del Cuore di Massa.

CIG: 7778403D34

CUP: J67H15001830002

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di collaudatore opere edili e impianti in corso d'opera e finale, ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. n. 50/2016, per l'intervento di Realizzazione del nuovo blocco operatorio e del nuovo laboratorio di Emodinamica dell'Ospedale del Cuore di Massa.

1. PREMESSE

Con deliberazione n.385/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la **Realizzazione di nuovo Blocco Operatorio e Laboratori di Emodinamica da realizzarsi presso l'Ospedale del Cuore, via Aurelia Sud snc Massa – (MS).**

Il progetto esecutivo è disponibile per consultazione al sito www.ftgm.it nella sezione gare e appalti. <http://www.ftgm.it/index.php/concorsi-e-gare/gare>

Il collaudo opere strutturali relativamente all'opera in oggetto è in corso di affidamento in conformità e nel rispetto dell'art. 102 comma 6) del D.Lgs 50/2016 e smi.

Con delibera n. 56 del 30 gennaio 2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il Collaudo delle restanti opere edili e impianti in corso d'opera e finale, **comprendente il collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrativo delle opere edili e delle opere impiantistiche, delle forniture e installazione di arredi e similari e della sola installazione delle apparecchiature elettromedicali fisse**, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016 relativi all'intervento **in oggetto**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è c/o Ospedale del Cuore, via Aurelia Sud snc Massa (MS).

Indirizzo stazione appaltante	Via Trieste PISA
Tipologia della procedura	Procedura aperta
Codice CPV principale	
Codice CIG	
Codice CUP	
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 00:00 del 00/00/2019
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 00:00 del 00/00/2019
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore totale della procedura	Euro = 156.406,64 oltre IVA e oneri
Valore dei costi non soggetti a ribasso	Euro 0
Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Marco Torre

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato delle Prestazioni
- 2) Schema di Contratto;
- 3) Bando di gara;
- 4) il presente Disciplinare di gara;
- 5) Allegato A: DGUE – Documento di Gara unico Europeo;
- 6) Allegato A1: Dichiarazione Sostitutiva, resa singolarmente;
- 7) Allegato B: Dichiarazione sostitutiva;
- 8) Allegato C: Offerta economica.
- 9) Relazioni del Progetto esecutivo: consultabile al sito <http://www.ftgm.it/index.php/concorsi-e-gare/gare>
- 10) Altri documenti tecnici e contrattuali di esecuzione dell'appalto misto in oggetto, (anche se non materialmente allegati) di cui al comma 1 dell'art. 217 del DPR 207/2010) in relazione allo sviluppo dell'appalto, che qui si intendono completamente richiamati.

2.2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.ftgm@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **20 febbraio 2019**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet sul sito <http://www.ftgm.it/index.php/concorsi-e-gare/gare>

Non hanno valore vincolante per la stazione appaltante le richieste di chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Le date delle sedute di gara, per le parti da svolgere pubblicamente nel rispetto della normativa vigente, saranno rese note, con un preavviso non inferiore a 7 giorni naturali e consecutivi, nello spazio dedicato alla presente procedura all'indirizzo: <http://www.ftgm.it/index.php/concorsi-e-gare/gare>

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell'indivisibilità della prestazione richiesta e dell'unicità del cantiere presso il quale la stessa dovrà essere espletata.

Costituiscono oggetto dell'appalto, come da sviluppo dei corrispettivi allegato:

1. Edilizia – E.10:
 - Collaudo Tecnico amministrativo;
 - Revisione tecnico contabile.
2. Impianti – IA.01:
 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti;
 - Collaudo Tecnico amministrativo;
 - Revisione tecnico contabile.
3. Impianti – IA.02:
 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti;
 - Collaudo Tecnico amministrativo;
 - Revisione tecnico contabile.
4. Impianti – IA.04:
 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti;
 - Collaudo Tecnico amministrativo;
 - Revisione tecnico contabile.

Nel Collaudo in corso d'opera, di cui al capoverso precedente, è compreso l'eventuale collaudo tecnico funzionale allo scopo di procedere con la presa in consegna anticipata ex art. 203 del DPR 207/2010 e smi.

Con riferimento alla specifica previsione e richiesta di collaudo tecnico funzionale anche delle opere edili il collaudatore dovrà verificare, accertare ed effettuare le necessarie constatazioni per fornire garanzie, mediante apposito verbale, circa l'esistenza delle condizioni per l'occupazione e l'uso dell'opera nei limiti di sicurezza previsti dalle specifiche normative e funzionalità senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; Saranno quindi oggetto del collaudo tecnico funzionale anche tutti gli elementi edili e accessori edili quali, a mero titolo di esempio: pavimenti e pavimentazioni esterne e interne, infissi esterni e interni motorizzati e automatici, verniciature, pitturazioni, elementi architettonici come rivestimenti, pareti ventilate, coperture, aggetti, viabilità esterna, circolazione interna, scale, ascensori, controsoffitti, compartimentazioni verticali e orizzontali, ecc., ecc..

Il collaudo tecnico funzionale delle opere edili verificherà quindi la presenza di rispondenza alla normativa, la corretta installazione a regola d'arte, sia per gli aspetti funzionali e di igiene sanitaria che di sicurezza sia per gli operatori sanitari che per i pazienti, che per i visitatori della struttura oggetto dell'appalto.

Il collaudo tecnico funzionale sarà corredato dalle previste certificazioni e dichiarazioni di conformità previsti dalla normativa.

Il verbale, sottoscritto anche dal costruttore, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni raggiunte in merito agli aspetti sopra indicati.

Oltre al collaudo tecnico amministrativo in oggetto sono previste operazioni di collaudo "Tecnico ambientale", necessario per verificare il livello di sanificazione e idoneità sanitaria (p.es. ISO 5, ISO 7, ecc.) propedeutico alla messa in servizio, da appaltare a terzi distintamente, per il quale il Collaudatore in oggetto è portato a conoscenza e dovrà fornire la necessaria collaborazione, anche con eventuali operazioni in contraddittorio, di riscontro ecc..

Il Collaudo sarà effettuato con riferimento alla seguente documentazione:

- progetto esecutivo validato,

- offerte tecniche migliorative eventualmente proposte in fase di gara dagli operatori economici partecipanti alla gara di appalto di affidamento dei lavori, forniture e servizi in oggetto,
- documentazione tecnico economica dei componenti apparecchi, apparecchiature e impianti prodotta in fase di esecuzione,
- documenti progettuali per eventuali varianti che si dovessero realizzare. Nel caso il compenso sarà adeguato in rapporto all'equivalente eventuale costo aggiuntivo di variante, valutato per categoria di lavori, ridotto del ribasso offerto con il presente affidamento,
- contratto di affidamento dei lavori, forniture e servizi oggetto del collaudo.

Tabella – Oggetto dell'appalto

Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo
Servizi di Collaudo Tecnico– Amministrativo e Tecnico– Funzionale delle opere edili e degli impianti (impianti idrici, elettrici e meccanici) e della fornitura e installazione degli arredi e similari e della sola fornitura degli apparecchi elettromedicali di tipo fisso, in corso d'opera e finale		P	156.406,64

Importo totale a base di gara

156.406,64

L'importo per il servizio tecnico in oggetto è calcolato secondo le seguenti categorie con i seguenti singoli specifici importi comprensivi di spese e oneri accessori:

ID Opere Edili E.10	Euro	28.362,30
ID Opere Impianti IA.01	Euro	6.359,59
ID Opere Impianti IA.02	Euro	31.971,34
ID Opere Impianti IA.04	Euro	89.713,42

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con Fondi pubblici.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del D.Lgs n.50 del 2016".

L'importo complessivo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto di gara ammonta a: Euro 8.651.950,97.

Agli effetti dell'applicazione del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, i lavori di cui sopra sono così ripartiti:

ID Opere E.10	Euro	3.076.576,16
ID Opere IA.01	Euro	237.963,46
ID Opere IA.02	Euro	1.711.273,90
ID Opere IA.04	Euro	3.626.137,45

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. DURATA

La durata dell'appalto decorre dalla data di emissione di specifico Ordine di Servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento e termina con l'emissione del certificato di collaudo dei Lavori.

A mero titolo indicativo, e senza che ciò possa ingenerare pretesa o aspettativa alcuna da parte dell'Appaltatore, si segnala che il termine di esecuzione è stimato ad oggi in **840** giorni naturali e consecutivi, fatte salve eventuali proroghe o sospensioni, dei quali 660 giorni per i lavori e 180 per i collaudi.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

Non sono previsti opzioni o rinnovi relativi al contratto di cui alla presente procedura.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici *da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007*
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;

h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara [in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

i. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.

5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

ii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio

2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

iii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Ogni operatore economico sopra indicato, in qualsiasi forma partecipi alla gara, dovrà indicare nominativamente il professionista che, in modo unitario e coordinato, svolgerà le funzioni di Collaudatore. Tale professionista dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore.

Pertanto poiché l'opera in questione è di importo superiore a € 5.000.000,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 216, comma 9 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il collaudatore deve essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, deve essere abilitato all'esercizio della professione e deve essere iscritto nell'Albo professionale da almeno 10 anni.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a **1,5 volte** l'importo a base di gara per il quale si partecipa: Fatturato globale pari a Euro 234.609,96 iva esclusa; tale requisito è richiesto a garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell'offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, la prestazione oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico alla perfetta e regolare esecuzione del servizio in affidamento;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- idonea documentazione dalla quale si desuma il fatturato realizzato **per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016.**

Ove le informazioni il requisito sui fatturati non siano fosse disponibile, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) **Esecuzione** negli ultimi dieci anni di **due servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a **0,6** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per i seguenti importi:

ID E.10	Opere	pari a Euro 1.845.947,50 iva esclusa
ID IA.01	Opere	pari a Euro 142.778,08 iva esclusa
ID IA.02	Opere	pari a Euro 1.026.764,34 iva esclusa
ID IA.04	Opere	pari a Euro 2.175.682,47 iva esclusa

c) **Esecuzione** negli ultimi dieci anni di **servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad **1,5** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come segue:

ID E10	Opere	pari a Euro 4.614.864,24 iva esclusa
ID IA.01	Opere	pari a Euro 356.945,19 iva esclusa
ID IA.02	Opere	pari a Euro 2.566.910,85 iva esclusa
ID IA.04	Opere	pari a Euro 5.439.206,17 iva esclusa

La comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione, delle classi e categorie dei lavori cui gli stessi si riferiscono e dei relativi importi;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione, delle classi e categorie dei lavori cui gli stessi si riferiscono e dei relativi importi;

Nel caso in cui tali certificati non fossero disponibili, la prova potrà essere data in conformità a quanto previsto dalla Determinazione n. 20/2003 dell'A.V.C.P..

Si precisa che, con riferimento ai requisiti di cui alle lettere **b)** e **c)** che precedono, i servizi possono essere ripetuti/riproposti. I servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nell'arco temporale di riferimento, *ovvero* la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

In ogni caso la mandataria dovrà assumere il ruolo di Collaudatore, direttamente o indicando un professionista, facente parte della propria organizzazione, in possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati in precedenza; la/le mandante/i non potrà/potranno assumere il ruolo di Collaudatore, ma potrà/potranno partecipare indicando gli eventuali professionisti che affiancheranno il Collaudatore o comunque prestando attività di supporto al Collaudatore.

E' fatto obbligo agli operatori economici, che intendono riunirsi o si sono riuniti in Raggruppamento Temporaneo, di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono assumere, nel rispetto di quanto sopra indicato.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 6.1 lett. c), deve essere posseduto da ciascun professionista raggruppato/raggruppando.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta tecnica, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito dei servizi "di punta" di cui al precedente punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto, con riferimento al singolo servizio, per intero da uno solo dei membri del raggruppamento temporaneo di imprese, in quanto lo stesso non è frazionabile, almeno 1 servizio per ciascuna categoria deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito dei servizi "analoghi" di cui al precedente punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del DM 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto da ciascun professionista raggruppato/raggruppando.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

È vietato il subappalto anche parziale delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fatto salvo quanto disposto all'art. 31, comma 8 ultimo periodo del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € **3.128,13** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita:**

a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediarinonabilitati.pdf>
- <http://www.ivass.it/ivass/impresejsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per **360** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per la stipula del contratto di appalto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre:

- a) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata dai soggetti e con le modalità di cui al citato articolo, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o a maggiore importo calcolato secondo l'articolo citato.

La suddetta garanzia avrà validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato delle opere.

- b) polizza di responsabilità civile professionale, emessa da primaria compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza con un massimale pari a: **euro 2.500.000,00**.

Nel caso di polizza professionale generale per l'intera attività, questa deve essere integrata con idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le predette condizioni per lo specifico servizio affidato.

In caso di raggruppamento, ogni singolo membro del raggruppamento potrà avvalersi della propria polizza professionale purché di massimale di ciascuna polizza non sia inferiore a quello richiesto.

L'Operatore economico deve rilasciare dichiarazione circa il possesso e il mantenimento della copertura assicurativa fino al collaudo delle opere.

11. SOPRALLUOGO

Non è prevista la dichiarazione di avvenuto sopralluogo sulle aree interessate dalla presente procedura. Il sopralluogo è facoltativo e può essere effettuato su richiesta degli interessati alla partecipazione alla procedura.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 5 marzo 2014 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il PLICO contenente documentazione ed offerta deve, a pena di esclusione, pervenire con qualsiasi mezzo **entro le ore 11.00 del giorno 26 febbraio 2019 presso l'ufficio protocollo situato presso l'Ospedale del Cuore di Massa – 54100, Via Aurelia Sud snc (uffici amministrativi – 1° piano).**

Si ricorda che il rischio del mancato recapito nei termini della procedura è esclusivamente a carico del mittente e non sarà in alcun modo imputabile alla Stazione appaltante.

Inoltre, è facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all'ufficio protocollo situato presso l'Ospedale del Cuore di Massa, (uffici amministrativi - I° piano). L'ufficio rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione.

Orario di apertura Ufficio protocollo:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve essere idoneamente sigillato (ma la ceralacca non è necessaria), firmato sui lembi di chiusura, nonché garantire l'integrità e la non manomissione delle buste in esso contenute.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente nonché la dicitura:

“Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di Collaudatore opere edili e impianti in corso d'opera e finale, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'intervento di Realizzazione di nuovo Blocco Operatorio e Laboratori di Emodinamica – CIG 7778403D34 ”.

Nel caso di raggruppamenti temporanei i, consorzi ordinari, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, vanno riportati sul plico le informazioni dell'impresa designata mandataria.

Termine di presentazione: a pena di esclusione, il termine è perentorio, il PLICO deve pervenire entro le ore **11:00 del 26 febbraio 2019;**

Indirizzo di recapito: Ospedale del Cuore, Via Aurelia Sud snc, 54100 MASSA

Il plico deve contenere tre BUSTE, chiuse e sigillate, recanti le diciture:

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica”;

“C - Offerta economica”.

È causa di esclusione la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica o dalla documentazione amministrativa, ovvero inserire riferimenti al prezzo nelle BUSTE A e B, o direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA C, debitamente chiusa, o se la BUSTA C non fosse debitamente chiusa.

L'offerta sarà comunque ammessa qualora il concorrente inserisca la documentazione amministrativa direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA "A – Documentazione amministrativa".

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **360** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

► **A.1) DGUE – Documento di Gara unico Europeo (è consigliato l'utilizzo dell'Allegato A)** sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE può essere accettato in modalità esclusivamente telematica. Pertanto si invitano i concorrenti a predisporre il modello A in formato word, poi trasformarlo in pdf e, infine, sottoscriverlo con firma digitale (in formato pades o cades) e consegnarlo all'amministrazione salvato su CD o chiavetta USB.

Il DGUE allegato dalla amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti indicati ai punti precedenti.

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, d. Lgs. 50/2016 può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:

1. in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
2. in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
3. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
4. in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
5. In caso di Ati: tutti i legali rappresentanti per ciascun associato.

In alternativa a questa ultima dichiarazione l'impresa può presentare una singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (è consigliato l'utilizzo dell'Allegato A1)

A.2) Dichiarazione (UTILIZZARE l'Allegato B) sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico attestante:

A.2.1) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, dichiara di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;

A.2.2) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

A.2.3) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti del servizio assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;

A.2.4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;

A.2.5) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;

A.2.6) la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della impresa con la relativa motivazione;

A.2.7) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura.

► **A.3) Garanzia provvisoria:** di € **3.128,13** pari al 2% dell'importo stimato a base di gara, intestata a Fondazione Toscana G. Monasterio e costituita, in base all'art. 93, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, nei seguenti modi:

- A) in contanti, fermo restando il limite di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007 (Utilizzo contante) oppure con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;

Si informa che, nel caso di cauzione costituita da contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, gli offerenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - AGENZIA CNR – VIA MORUZZI 56124 PISA
C/C N. 1024 – ABI01005 -CAB14003 - COD. IBAN IT20R0100514003000000001024

Causale: deposito cauzionale – cauzione provvisoria per la partecipazione alla Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di Collaudatore opere edili e impianti in corso d'opera e finale, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'intervento di Realizzazione di nuovo Blocco Operatorio e Laboratori di Emodinamica. La banca rilascerà un certificato di deposito provvisorio; detto certificato dovrà essere inserito, nel plico contenente la documentazione amministrativa, unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.lgs. 50/2016;

- B) fidejussione bancaria;
- C) polizza assicurativa;
- D) polizza rilasciata imprese bancarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di presentazione della **cauzione provvisoria** mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** queste dovranno:

- a. essere conformi agli schemi di polizza previsti dal Decreto Ministeriale n. 31/2018.
- b. essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui agli articoli 103 e 105 del D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- avere validità per almeno trecentosessanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Si precisa che se la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria viene prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

► **A.4) Attestazione** dell'avvenuto versamento della contribuzione di € 20 in favore dell'ANAC, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera dell'Autorità in data 22-12-2015 n. 163.

Per eseguire il pagamento, si fa rinvio all'indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioniContributi>

► **A.5) Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE"** rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), per la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara.

► **A.6) Certificazioni** necessarie al fine della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

► **A.8) (eventuale) procura speciale o procura institoria** in originale o copia conforme ai sensi di legge, nell'eventualità che l'istanza e le offerte siano sottoscritte dall'istitutore o dal procuratore speciale. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d'iscrizione al registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto in originale o copia dichiarata conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà allegare esclusivamente l'Offerta Tecnica **firmata**.

La busta "Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, il seguente documento:

«*Relazione tecnico-metodologica*»

Quest'ultima è costituita da un elaborato composto da non più di 12 facciate di testo numerate e in formato A4 (incluse immagini o rappresentazioni grafiche) scritto con interlinea 1 e corpo del carattere non inferiore a 10, nel quale il concorrente, in coerenza con i contenuti della Documentazione tecnica posta a base di gara, illustra le modalità con cui, se aggiudicatario, intende svolgere le prestazioni oggetto dell'incarico, con particolare riferimento ai parametri di valutazione di seguito indicati.

Si precisa altresì che, eventuali pagine eccedenti il limite previsto non saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

In particolare dovranno essere descritti, in paragrafi distinti e separati, gli aspetti nel seguito indicati.

16.1. ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (PUNTI 45)

La prima parte della Relazione tecnico metodologica proposta dal Concorrente dovrà descrivere un massimo n. 3 (tre) servizi relativi a interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, dal punto di vista dei contenuti e della complessità dell'oggetto rispetto a quelli oggetto dell'affidamento.

Per ciascun servizio, tra l'altro, dovranno essere indicati i seguenti contenuti minimi: descrizione dell'opera e importo della progettazione e importo dei lavori; luogo di esecuzione; committente; periodo di esecuzione; indicazioni delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e del tipo di prestazione svolta per ciascuna classe e categoria; attestazione di aver concluso la prestazione. I servizi proposti saranno valutati in ragione della maggiore o minore affinità delle prestazioni eseguite con la prestazione che in caso di aggiudicazione il Concorrente sarà chiamato a svolgere. In particolare i servizi proposti saranno valutati secondo i seguenti sub criteri:

PT 1.1 - Grado di attinenza dei servizi presentati all'oggetto dell'affidamento con riferimento all'insieme delle categorie d'opera di cui è composto e alla tipologia di intervento (edifici esistenti e nuovi nel settore dell'edilizia sanitaria) (20 punti).

Il concorrente attraverso la presentazione dei tre servizi dovrà dimostrare di possedere le capacità di svolgere la prestazione nella sua globalità per interventi analoghi dal punto di vista della tipologia di intervento. Costituiranno pertanto elemento preferenziale di valutazione i servizi proposti maggiormente attinenti con la tipologia e l'ambito d'intervento oggetto della procedura.

PT 1.2 - Complessità e caratteristiche tecniche dei servizi presentati (20 punti).

Il concorrente attraverso la presentazione dei tre servizi dovrà dimostrare di possedere le capacità di affrontare le diverse tematiche e gli eventuali elementi di particolare complessità del progetto e di cantiere, le caratteristiche tecniche e le peculiarità delle opere oggetto del servizio proposto. Costituiranno pertanto elemento preferenziale di valutazione i servizi proposti che risulteranno essere maggiormente attinenti al servizio oggetto della presente procedura.

PT 1.3 - Tipologia della prestazione professionale (5 punti).

Il concorrente attraverso la presentazione dei tre servizi richiesti dovrà dimostrare di possedere le capacità di svolgere la prestazione di Collaudo in corso d'opera. Costituirà pertanto elemento preferenziale di valutazione i servizi proposti in cui la prestazione di Collaudo è stata del tipo "in corso d'opera".

16.2. CONSISTENZA E QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE MESSE A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO (PUNTI 35)

La seconda parte della tecnico metodologica proposta dal Concorrente dovrà descrivere la modalità di approccio all'attività oggetto del presente incarico riferito allo specifico contesto dell'intervento e le risorse professionali e strumentali dedicate che il concorrente intende utilizzare.

I contenuti della Relazione saranno valutati in ragione della loro adeguatezza e capacità di riscontrare i requisiti specifici per l'espletamento della prestazione in oggetto.

In particolare i servizi proposti saranno valutati secondo i seguenti sub criteri:

PT 2.1 - Curriculum del professionista personalmente responsabile dell'espletamento dell'incarico, con l'indicazione della posizione nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nel relativo albo professionale; (Punti 15)

PT 2.2 - Organigramma dell'eventuale gruppo di lavoro adibito al supporto del professionista di cui al precedente punto nell'espletamento delle diverse fasi attuative dell'incarico; (Punti 10)

PT 2.3 - Descrizione delle modalità di esecuzione del servizio e delle interazioni con la stazione appaltante. (Punti 10)

La «*Relazione tecnico-metodologica*» indica espressamente se e quali parti della stessa siano da assumere come riservate o segrete ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti, fermo restando che l'intera relazione nel suo complesso non può essere considerata riservata o segreta e che comunque, nel caso di accesso agli atti, la Stazione Appaltante apprezzerà l'interesse del richiedente in rapporto a quello del concorrente.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica non deve contenere alcun elemento che indichi i contenuti dell'offerta economica.

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà indicare: il ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, espressa come percentuale utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”).

Nel Campo “**Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale)**”: il Concorrente dovrà inserire il valore degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008, individuato dalla Stazione Appaltante pari a **Euro 0**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, l'Offerta deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) della mandataria capogruppo.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, l'Offerta deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dai legali rappresentanti (o loro procuratori, allegando - in tal caso - la relativa procura) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di Concorrenti.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>PT 80</i>
Offerta economica	<i>PE 20</i>
TOTALE	PTOT 100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dell'offerta tecnica andando ad analizzare la **proposta** costituita da una relazione articolata seguendo l'ordine degli elementi di valutazione indicati all'**articolo 15, mediante il metodo del “confronto a coppie”** come di seguito descritta.

La mancata descrizione nella suddetta proposta tecnico-organizzativa, di un singolo elemento di valutazione di cui all'articolo 15 comporta l'attribuzione del punteggio pari a zero.

La commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere ai concorrenti tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono essere prodotti entro il termine che viene fissato, sin d'ora, in giorni tre.

La Commissione giudicatrice utilizzerà, per attribuire il punteggio agli elementi di valutazione di natura qualitativa, il metodo del confronto a coppie di cui alla linea guida ANAC n. 2.

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a tre, il coefficiente per ciascuno dei criteri di valutazione verrà attribuito mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” a ciascun concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione, secondo il seguente procedimento: una volta terminati i “confronti a coppie”, la Commissione provvederà a sommare i valori attribuiti per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione assegnati ai concorrenti da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono

trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

La procedura del “confronto a coppie” verrà eseguita come di seguito indicato:

- per ogni elemento, ogni commissario utilizzerà una tabella "triangolare", con un numero di righe e di colonne pari al numero dei concorrenti ammessi alla valutazione meno uno, tabella nella quale con le lettere A,B,C,D,...N sono rappresentate le offerte di ogni concorrente;
- ogni commissario confronterà (a due a due) le offerte di tutti i concorrenti procedendo, per ogni confronto, a individuare quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima.
- una volta terminati i “confronti a coppie”, la Commissione provvederà a sommare i valori attribuiti per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione assegnati ai concorrenti da parte di tutti i commissari.
- al termine di ogni confronto, riferito al singolo elemento di valutazione, si procederà alla trasformazione in coefficienti variabili tra 0 ed 1, attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che avrà ottenuto la somma più alta e procedendo proporzionalmente con interpolazione lineare, per gli altri concorrenti.

Nei procedimenti di calcolo appena descritti, i valori numerici verranno arrotondati al terzo decimale con le seguenti modalità:

- il terzo decimale verrà arrotondato per eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5;
- il terzo decimale verrà arrotondato per difetto se il quarto decimale è inferiore a 5.
- Dopodichè, il valore del coefficiente assegnato a ciascun concorrente per ciascun elemento di valutazione è moltiplicato per il peso attribuito a ciascun elemento dalla griglia di valutazione della tabella 1 seguente del presente disciplinare.
- Per ogni concorrente verrà effettuata la sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione.
- Il punteggio così attribuito verrà riparametrato al valore massimo attribuibile per la valutazione qualitativa, pari a 80 punti che verranno assegnati al concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, mediante il metodo di interpolazione lineare.

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a tre, il coefficiente per i criteri di valutazione e relativi sub criteri verranno attribuiti effettuando la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie prima calcolate.

Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all'interno dell'offerta tecnica elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente Disciplinare e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione.

a) **Tabella 1**

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PT	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRIZIONI	PUNTEGGIO	
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA PT ₁	PT ₁₁	<i>Grado di attinenza dei servizi presentati all'oggetto dell'affidamento con riferimento all'insieme delle categorie d'opera di cui è composto e alla tipologia di intervento (edifici esistenti e nuovi nel settore dell'edilizia sanitaria)</i>	20	45
	PT ₁₂	<i>Complessità e caratteristiche tecniche dei servizi presentati</i>	20	
	PT ₁₃	<i>Tipologia della prestazione professionale</i>	5	
CONSISTENZA E QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE MESSE A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO PT ₂	PT ₂₁	<i>Redazione del curriculum del professionista personalmente responsabile dell'espletamento dell'incarico, con l'indicazione della posizione nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nel relativo albo professionale</i>	15	35
	PT ₂₂	<i>Redazione dell'organigramma dell'eventuale gruppo di lavoro adibito al supporto del professionista di cui al precedente punto nell'espletamento delle diverse fasi attuative dell'incarico</i>	10	
	PT ₂₃	<i>Redazione di una descrizione delle modalità di esecuzione del servizio e delle interazioni con la stazione appaltante</i>	10	

18.2. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Terminata la valutazione delle offerte tecnica, in seduta pubblica la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Il punteggio di 20 punti sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso.

Per le altre offerte il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula bilineare:

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

Dove:

- V_i = punteggio attribuito al concorrente in esame
- R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo
- R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente
- α = valore coefficiente pari a 0,3

18.3. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi tecnici ed economici, procederà, alla somma dei singoli punteggi attribuiti e riparametrati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica per stabilire la migliore offerta complessiva.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica della congruità dell'offerta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione Amministrativa" e "Offerta Tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 10.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

21. RECAPITI

Le informazioni riguardanti la presente procedura possono essere richieste al seguente indirizzo:

nuovobo-hcuore@ftgm.it

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di PISA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art 4 del Regolamento Europeo 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO

Il RUP

Dott. Marco Torre